

"PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI"

Per essere abilitati ad accedere al «SISTRI», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei «dispositivi», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo la procedura di seguito descritta.

Ciascun «operatore», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), richiede un dispositivo USB per ciascuna «unita' locale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Se nell'«unita' locale» e' esercitata piu' di un'attivita' di gestione dei rifiuti per la quale e' obbligatorio l'utilizzo dei «dispositivi», l'«operatore» dovra' dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attivita' esercitata nell'«unita' locale». Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi «delegati», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), per tutte le attivita' di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta «unita' locale», sara' possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attivita' attribuite a tali «delegati».

L'«operatore» che svolge attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti dovra' richiedere un dispositivo USB per la sola sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'ente o impresa.

Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato» il direttore del cantiere.

Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano.

I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, devono dotarsi di un dispositivo USB per localita' nella quale sono abilitati a svolgere la propria attivita'.

Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.

Ciascuna articolazione territoriale dell'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, richiede un dispositivo USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunichera' all'organizzazione, o la societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operativita'.

Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI e per la firma elettronica (password di accesso al SISTRI, password di sblocco del «dispositivo» (PIN), PUK, e l'identificativo utente "user name") sono associate al soggetto indicato come «delegato».

Qualora l'«operatore» non abbia indicato un «delegato», il certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono associate al rappresentante legale dell'«operatore».

Qualora l'«operatore» abbia unita' locali per una o piu' delle quali non sia stato individuato un «delegato», dovra' dotarsi comunque di tanti dispositivi USB quante sono le unita' locali; in tale ipotesi il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI verranno attribuite, in relazione alla/e «unita' locale/i» per la/e quale/i non sia stato individuato un «delegato», al rappresentante legale dell'«operatore».

Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali e' associato ad un «delegato».

La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi:

I. PRIMA FASE - Iscrizione

1. Iscrizione al SISTRI

L'«operatore» dovra' iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalita':

A. Modalita' on line

In caso di iscrizione on line, l'«operatore» deve accedere alla sezione disponibile sul Portale Informativo SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema SISTRI ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1. La modalita' di iscrizione on line comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul Portale Informativo SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.

B. Modalita' via fax

In alternativa alla modalita' di iscrizione on line, l'«operatore» potra' comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sara' attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana.

C. Telefonicamente

L'«operatore» potra' comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sara' attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

L'«operatore» dovra' specificare anche le modalita' (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI nonche' i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare. Qualora l'«operatore» si avvalga, per le attivita' previste dal presente regolamento, di un'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», che ha sottoscritto la convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 con la Camera di Commercio, ritirera' presso tale associazione, o la societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo USB, e in tal caso dovra' specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale associazione o societa' di servizi.

Il SISTRI comunichera' a ciascun «operatore» entro 48 ore dalla ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalita' ed ai recapiti da questi precedentemente indicati.

2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi»

I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e con quelli contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali gestito dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo nazionale Gestori.

A seguito della predetta verifica, il SISTRI procedera' alla

personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione.

Qualora si registrino disallineamenti tra i dati comunicati dagli operatori in sede di iscrizione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, SISTRI chiederà agli operatori di confermare i dati comunicati in sede di iscrizione mediante invio in copia originale tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ufficio SISTRI, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere in conformità al modello disponibile sul portale informativo SISTRI. Il SISTRI procederà, dunque, alla personalizzazione dei dispositivi sulla base dei dati confermati nell'autodichiarazione e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione. Qualora, tuttavia, il disallineamento tra i dati contenuti nella predetta autodichiarazione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese dovesse perdurare per più di sessanta giorni dall'invio dell'autodichiarazione, SISTRI procederà a disabilitare i dispositivi consegnati.

Le Camere di Commercio, le «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli operatori, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB.

SECONDA FASE - Consegna dei «dispositivi»

3. Siti di Distribuzione

La consegna dei dispositivi USB avverrà:

- per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui è iscritto l'«operatore»;
- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'«operatore», oppure presso le sedi delle «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio. Nel caso in cui l'«operatore» abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna «unità locale»;

4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro

Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'«operatore».

Il legale rappresentante dell'«operatore» potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.

Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

- 1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna «unità locale»;
- 2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall'espletamento delle procedure di cui al precedente punto 2.

Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere

l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI;

3) fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validità;

4) qualora siano stati individuati uno o più «delegati», occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i «delegato/i»;

5) numero di pratica assegnato dal SISTRI;

6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:

- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI e firmata dal legale rappresentante.

5. Procedura di ritiro

L'addetto del sito di distribuzione:

- verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;
- inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;

- verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;

- verifica, altresì, la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessita di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del «sito di distribuzione», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), concorda con l'«operatore» un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.

L'addetto del «sito di distribuzione» competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'«operatore») i seguenti documenti:

- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;
- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.

Infine, l'addetto del «sito di distribuzione» consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema SISTRI, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;

- nel caso in cui l'«operatore» sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare i dispositivi black box nelle province interessate, disponibile sul Portale Informativo SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box.

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei «dispositivi».

6. Consegna dei duplicati, dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità

La consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità previsti all'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 1 ter, nonché dei duplicati dei dispositivi verrà effettuata dal

Sistri presso l'indirizzo indicato in sede di richiesta, previo inoltre al Sistri, contestualmente alla richiesta, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, della seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento del contributo SISTRI previsto nell'Allegato II per:

- il/i dispositivo/i "AGGIUNTIVO" e/o
- il/i dispositivo/i "duplicato" e/o
- il/i dispositivo/i "INTEROPERABILITA'

- la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di richiesta. Per coloro che avranno effettuato la procedura di richiesta con la modalita' "on line", il modulo di dichiarazione sara' generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovra' essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalita' dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI;

- fotocopia leggibile di un documento di identita' del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validita';

- fotocopia leggibile del/i documento/i di identita' del/i «delegato/i», qualora diverso/i dal legale rappresentante.

7. Custodia dei dispositivi

Gli «operatori» dovranno utilizzare i «dispositivi» solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i «dispositivi» medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei «dispositivi» predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

COSTI DI SOSTITUZIONE

Anno solare di sostituzione	Dispositivo USB	Black Box
--------------------------------	-----------------	-----------

2010	euro 60	euro 400
------	---------	----------

2011	euro 50	euro 350
------	---------	----------

2012	euro 45	euro 300
------	---------	----------

2013	euro 40	euro 250
------	---------	----------

In tutte le ipotesi sopra indicate, gli «operatori» dovranno comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la sostituzione dei «dispositivi» stessi. Nel caso di perdita dei dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano installati, il richiedente dovra' anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI,

entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.

Il SISTRI provvedera' a predisporre i «dispositivi» sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potra' provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sara' possibile richiedere l'installazione dei dispositivi black box sostitutivi.

Nel caso di malfunzionamento dei «dispositivi» dovuti a vizi dei «dispositivi» stessi, gli «operatori» dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvedera' a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei «dispositivi»:

- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware;
- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software.

In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l'operatore e' tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualita' consecutive a partire dal momento della richiesta.

Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sara' attiva un'apposita sezione dedicata sul Portale Informativo SISTRI, un call center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo SISTRI sito internet. Il modello per le comunicazioni via fax sara' scaricabile dal predetto sito internet.

DISPOSITIVI AGGIUNTIVI

PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO.

CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER TUTTE LE ATTIVITA', AD ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA CHE TRASPORTANO RIFIUTI URBANI

CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI

DIPENDENTI COMPLESSIVI dell'ente o dell'impresa.	Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi	Contributo annuale *
<10	0	euro 0
da 11 a 50	1	euro 60
da 51 a 250	2	euro 100
da 251 a 500	3	euro 150
>500	4	euro 200

(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.

CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER I COMUNI / ENTI della REGIONE CAMPANIA che TRASPORTANO RIFIUTI URBANI

ABITANTI	Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi	Contributo annuale *
inferiore a 5.000 abitanti	0	euro 0
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	1	euro 60
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	2	euro 100
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	3	euro 150
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	4	euro 200
superiore o uguale a 500.000 abitanti	4	euro 200

(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.

CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI URBANI: REGIONE CAMPANIA o iscrizione volontaria (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006)

Classe d'iscrizione all'Albo dell'ente o dell'impresa.	Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi	Contributo annuale *
inferiore a 5.000 abitanti	0	euro 0
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	1	euro 60
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	2	euro 100
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	3	euro 150
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	4	euro 200

superiore o uguale a 500.000
abitanti 4 euro 200

(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.

CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI SPECIALI (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006)

Classe d'iscrizione all'Albo dell'ente o dell'impresa. Quantita' annua autorizzata	Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi	Contributo annuale *
inferiore a 3.000 tonn.	0	euro 0
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.	1	euro 60
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.	2	euro 100
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.	3	euro 150
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.	4	euro 200
superiore o uguale a 200.000 tonn.	4	euro 200

(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.